



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13/04/2012

=====

ADDI' 13/04/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MATTEI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 145

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche".

145 13 APR. 2012 fa

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali di concerto con l'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

VISTO il Nuovo Statuto della Regione Lazio, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 ed, in particolare, l'articolo 37 sull'iniziativa legislativa appartenente, tra gli altri, alla Giunta regionale;

VISTA la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009, relative alla conservazione degli uccelli selvatici, che dispongono recisi vincoli, da trasfondersi nella normativa nazionale di settore, finalizzati alla protezione, la gestione e la regolamentazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri oltre a disciplinarne lo sfruttamento, anche venatorio;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio), in particolare l'art. 19Bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE) come da ultimo modificato con la Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009);

VISTA la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), in particolare l'art. 35Bis (Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE);

PRESO ATTO della Procedura di infrazione 2006/2131 - Causa C-573/08 - ex articolo 226 del Trattato CE con la quale la Commissione europea ha sollevato rilievi circa la compatibilità della normativa statale e regionale in materia di conformità alla direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

PRESO ATTO che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Sentenza del 15 luglio 2010 - Causa C-573/08, nell'ambito della condanna dello Stato Italiano per inadempimento, per quanto attiene la Regione Lazio e con riferimento alla normativa regionale richiamata, osserva che quest'ultima non soddisfa i requisiti di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CE;

PRESO ATTO, inoltre, che la Procedura di infrazione n. 2006/213 ha già subito un aggravamento dello status procedurale, in quanto la Commissione europea ha attivato, come comunicato con nota

145 13 APR. 2012 R

del 24 novembre 2011 inoltrata dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, la procedura di costituzione in mora ai sensi dell'art. 260 T.F.U.E.;

RAVVISATA la necessità di modificare la Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), in particolare l'articolo 35Bis (Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE);

CONSIDERATO che la modifica dell'articolo 35Bis alla L.R. 17/1995 ha lo scopo di adeguare la norma regionale alle osservazioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella dando così compiuta esecuzione, per quanto attiene la Regione Lazio, alla Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 15 luglio 2010 nella Causa C-573/08;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulato dalla Direzione Regionale Attività della Presidenza - Area Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione regionale competente in materia, come previsto dall'articolo 65, comma 6, del Regolamento Regionale n. 1/2002, al fine di assicurarne la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro normativo vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali;

RITENUTO di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la relazione dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

all'unanimità,

DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche", che consta di n. 2 (due) articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



ALLEG. alla DELIB. N. 145 *ra*
DEL 13 APR 2012

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche."



[Handwritten signatures]

Art. 1

(Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 e successive modifiche)

1. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) e in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08, l'articolo 35-bis della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio), come sostituito dall'articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 - art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25), è sostituito dal seguente:

"Art. 35-bis

(Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modifiche, nonché dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n.503 (Ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la Regione disciplina il prelievo in deroga in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

2. La Regione può adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base all'accertata sussistenza delle ragioni indicate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE.



[Handwritten signatures and initials]

3. La Giunta regionale, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, anche su richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) o dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL) e successive modifiche, con propria deliberazione adotta i singoli provvedimenti di deroga di cui al comma 2, che devono essere adeguatamente motivati e devono indicare le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso causale tra il prelievo autorizzato e l'esigenza che lo stesso è inteso a soddisfare, specificando che la condizione attinente all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti è realizzata. Il provvedimento di deroga deve altresì indicare:

- a) le specie che formano oggetto del regime di deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimenti autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l'esercizio della deroga, ad esclusione dei siti delle zone di protezione speciale (ZPS);
- d) i soggetti autorizzati al prelievo;
- e) i limiti di applicazione della deroga e ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina della stessa;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43.

4. Le deliberazioni per il prelievo in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo in deroga qualora si verifichi, durante il periodo di applicazione, tale condizione.

5. Le province rilasciano ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi, ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e le quantità prelevate. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati dovranno consegnare alla provincia competente tale modulo debitamente compilato. In caso di



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lay".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S-7/2".

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luffo".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SA".

mancata o incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 157/1992, trasmette ai competenti organi statali, all'ISPRA e all'Osservatorio faunistico regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo.”.



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a few more strokes.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'G' followed by a flourish.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several more strokes.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop. A small number "5" is written below the signature.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'B' with a horizontal line through it.

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, both appearing to be stylized names.



L'ASSESSORE

ALLEG. alla DELIB. N. ¹⁴⁵
DEL 13 APR. 2012

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI LEGGE AVENTE AD OGGETTO:

"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi europei e per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 15 luglio 2010 nella causa C-573/08. Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche"

La presente proposta di Legge regionale attiene la modifica da apportare alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche con lo scopo di superare le censure poste sulla normativa della Regione Lazio dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea nella Causa C-573/08, relativamente alla Procedura d'Infrazione 2006/2131 (Normativa italiana in materia di caccia in deroga), dando quindi esecuzione alle prescrizioni indicate nella Sentenza della Corte del 15 luglio 2010.

In materia di prelievo venatorio (caccia), infatti, la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e la successiva Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/147/CE del 30 novembre 2009, relative alla conservazione degli uccelli selvatici, dispongono precisi vincoli, da trasfondersi nella normativa nazionale di settore, finalizzati alla protezione, la gestione e la regolamentazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri oltre a disciplinarne lo sfruttamento, anche venatorio.

Nel particolare, l'esercizio dell'attività venatoria è soggetta a precisi limiti per i singoli Stati, soprattutto in termini di specie cacciabili, e la materia dell'esercizio delle deroghe a tali vincoli è prevista dall'art. 9 delle richiamate Direttive, disposizioni che hanno trovato recepimento con l'introduzione, con la Legge 3 ottobre 2002 n. 221, dell'art. 19Bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE) nella Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.), articolo da ultimo di recente anche integrato con le previsioni della Legge 4 giugno 2010, n. 96.

Tali previsioni hanno trovato recepimento nella normativa di settore della Regione Lazio con la Legge regionale 3 gennaio 2002 e l'introduzione, nella Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio,) dell'art. 35Bis (Modalità di attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

Il testo normativo originariamente disposto, peraltro, era osservato dalla Commissione europea ed era inserito nell'attivazione della Procedura di infrazione Comunitaria n. 2006/2131 – Non conformità alla direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici – dove, in fase precontenziosa di procedimento e ricorso, si osservava come la previsione di normativa regionale consentisse, in maniera generale, la caccia di tre specie protette, vale a dire passero, storno e passera mattugia, senza menzionare le ragioni né i motivi concreti che giustificano l'autorizzazione del prelievo di dette specie protette. Inoltre, sempre a parere della Commissione, tale normativa non indicava né i mezzi di caccia né gli impianti e tantomeno i metodi di cattura e di uccisione autorizzati.

Nel tentativo di superare tali osservazioni, tale articolo di legge è stato oggetto di modificazione con l'art. 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n.26 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008), nella versione vigente.



[Handwritten signatures and initials]



L'ASSESSORE

Pur tuttavia, anche tale ultima versione della norma regionale è stata osservata dalla Commissione nel ricorso presentato alla Corte di giustizia dell'Unione Europea – ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE. Corte di giustizia che ha fatto proprie tali contestazioni nella Sentenza del 15 luglio 2010 - Causa C-573/98, e per la quale, nell'ambito della condanna dello Stato Italiano per inadempimento - in quanto è dichiarata la non completa conformità della normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano alla direttiva 79/409/CE oltre al fatto che il sistema adottato di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispecchino le condizioni ed i requisiti previsti da tale articolo - è anche affermato, per quanto attiene la Regione Lazio, in riferimento alla normativa regionale sopra richiamata, che quest'ultima, pur non prevedendo più la menzione delle specie oggetto della deroga "non per questo essa soddisfa i requisiti di cui all'art. 9 della direttiva 79/409 in quanto in essa non è ancora necessario che i singoli atti menzionino le ragioni che giustificano la deroga, i motivi precisi che costituiscono il nesso di causalità tra il prelievo e l'esigenza che esso è inteso a soddisfare, né che il criterio attinente all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti sia soddisfatto." (Sentenza della Corte di giustizia - terza Sezione - del 15 luglio 2010, punto 52 del dettato del giudizio).

Per completezza, si evidenzia che l'ultimo prelievo in deroga autorizzato dalla Regione Lazio è stato autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 650 del 12 settembre 2008 (BURL n. 36 del 27/9/2008, suppl. ord. N. 120) con la quale, in via sperimentale, per un periodo limitato e con prescrizioni restrittive, si è autorizzato per il solo anno 2008 il prelievo in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*); da tale data la Regione Lazio non ha autorizzato alcun altro prelievo in deroga.

Si deve anche rimarcare come l'articolo 19 bis della Legge 157/1992, proprio nel tentativo di venire incontro alle censure della Commissione europea, è stato novellato con la già richiamata Legge 4 giugno 2010 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009) che ha disposto l'introduzione, nelle previsioni normative relative l'applicazione delle "deroghe" di cui è argomento, del comma 4 Bis contenente la previsione di apposite linee guida da emanarsi con "Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (cfr. art. 19 Bis, comma 4 Bis, della L. 11 febbraio 1992 n. 157). Ad oggi, nonostante numerose sollecitazioni da parte delle regioni, in sede di tavoli tecnici tematici in materia venatoria, oltre che di Conferenza, il provvedimento indicato non è stato adottato.

Peraltro si deve rilevare come la Procedura di infrazione richiamata ha, da ultimo, già subito un aggravamento dello status procedurale in quanto al Commissione europea ha attivato, come comunicato con nota del 24 novembre 2011 inoltrata dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, la procedura di costituzione in mora (ai sensi dell'art. 260 T.F.U.E.) ritenendo che la Repubblica Italiana non abbia ancora dato compiuta esecuzione alla sentenza richiamata; ciò anche per quanto attiene lo specifico delle singole norme regionali di recepimento relativamente alle regioni già oggetto di osservazione nell'ambito del Procedimento di infrazione in precedenza richiamato.

Per quanto sopra, al fine di dare adempimento alle prescrizioni della richiamata Sentenza, ed avviare alle procedure di messa in mora conseguenti l'inadempimento, con la collaborazione della Direzione Attività della Presidenza e di concerto con l'Assessorato all'Ambiente, è stata predisposta l'attuale Proposta di modifica normativa.





ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE
E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

L'ASSESSORE

Il testo proposto, che sostituisce integralmente il testo del vigente Art. 35 Bis della Legge regionale 17/1995, fornisce riscontro alle osservazioni della Corte recependone gli elementi di osservazione nella norma modificata.

In particolare, nel novellato art. 35/Bis:

- al comma 1 viene delineato, in modo completo, il quadro di riferimento alla normativa nazionale e di direttiva comunitaria;
- al comma 2 viene posta evidenza alla natura di carattere eccezionale e temporaneo cui devono necessariamente essere improntati gli atti di autorizzazione volti all'attivazione delle procedure di deroga;
- al comma 3 è posta chiarezza sull'individuazione dell'autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni, così come previste dalle disposizioni comunitarie; il testo è integrato delle osservazioni della Corte puntualmente poste, in merito al testo vigente della norma regionale, nella già richiamata sentenza del 15 luglio 2010;
- al comma 4 viene inserita una forma di salvaguardia per quelle specie per le quali sia evidenziata, anche in vigenza di eventuali provvedimenti di deroga a loro carico, una condizione di criticità sulla loro consistenza numerica;
- al comma 5 viene meglio delineato il ruolo svolto dalle province nella gestione di tali procedure di deroga.

Si deve anche far rilevare come il cui testo della proposta normativa in oggetto è stato già sottoposto, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, alla Commissione Europea che ne ha comunicato l'idoneità a superare i rilievi dalla stessa sollevati nella procedura d'infrazione in oggetto, restando peraltro, intatta l'evidente urgenza di un positivo e rapido compimento dell'iter di approvazione Consiliare.

Ing. Angela Birindelli

